



# COMUNE DI CHIALAMBERTO

Città Metropolitana di Torino

**ORDINANZA N. 18/2026**

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b> | <b>SMALTIMENTO E DISTRUZIONE CARCASSA DI CAPRINO MORTO</b> |
|----------------|------------------------------------------------------------|

## IL SINDACO

- Visto il nulla osta all'interramento in loco emesso dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4 in data 25/08/2026, pervenuto a questi uffici in data 25/08/2026, prot. 2651;
- Richiamata la decisione 2001/2/CE secondo cui le carcasse dei caprini morti in allevamento sono classificate come materiale specifico a rischio BSE;
- Visto il T.U.L.L.SS. 27/7/1934 n. 1265;
- Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833;
- Vista la L.R. 26/10/1982 n. 30;
- Visto l'art. 38 della Legge 8/6/1990 n. 142;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8/2/1954 n. 320;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità 15/6/1998;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità 17/11/2000;
- Visto il Regolamento CE 1069/2009, articolo 19;
- Visto il Piano Regolatore Generale Comunale;
- Visti i possibili rischi per la pubblica salute derivanti dal mancato smaltimento della carcassa,

## ORDINA

La distruzione, mediante interrimento e denaturazione con agenti disinfettanti, come da istruzioni di seguito riportate, dei seguenti animali:

specie CAPRINA razza SAANEN sesso F nata il 30/04/2022 recante marca auricolare: IT001000234294

morte: IN FRAZ. MOTTERA N. 4 in data 25/08/2026 causa morte SETTICEMIA di proprietà del sig. BARBISO Riccardo – codice aziendale 075 TO 003.

Istruzioni per interrimento carcasse di caprini morti in allevamento:

1. La carcassa dovrà essere interrata ad una profondità minima di mt. 1,5, lontano da abitazioni ed edifici e comunque in terreno incolto e da non coltivare per almeno due anni;
2. Al fine di evitare inquinamenti alle falde acquifere, la fossa dovrà essere individuata in luogo appropriato ad una distanza di almeno 50 metri da corsi d'acqua, sorgenti o pozzi ed il fossato cosparso di calce viva;
3. La carcassa, prima dell'interramento, dovrà essere cosparsa di una soluzione disinfettante di ipoclorito di sodio al 5% (denominazione commerciale candeggina o varechina).

Si dispone la notifica immediata della presente al sig. BARBISO Riccardo (proprietario) ed il conseguente invio di copia al Servizio Veterinario competente territorialmente.

Gli Agenti di Polizia Municipale ed il Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Chialamberto li 25/08/2026

IL SINDACO  
(Gabriele CASTELLINI)  
*Firmato digitalmente*